



PSICOTERAPIA
COGNITIVA E
RICERCA

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO
(ai sensi dell'art. 8, comma b del Regolamento n. 509/1998)

TRA

L'Ente ospitante **ASST DI MANTOVA** con sede legale in Strada Lago Paiolo, 10 – 46100 Mantova – CF/PI 02481840201 – nella persona del suo Rappresentante legale Dott.ssa Anna Gerola, Direttore generale pro-tempore in virtù di D.G.R. Regione Lombardia n. XII/1624 del 21/12/2023;

E

la **Scuola di Specializzazione in Psicoterapia "Psicoterapia Cognitiva e Ricerca"**, di seguito denominata "Scuola", con sede legale in Milano, Foro Buonaparte 57 e sedi periferiche a Mestre e Bolzano – P.I. 12671470156 – nella persona del suo Legale Rappresentante dott. Giovanni Maria Ruggiero, nato a Nocera Inferiore il 30 maggio 1967, C.F. RGG GNN 67E30F9012F;

PREMESSO CHE

- l'art. 3 della Legge n. 56/189 stabilisce che, ai fini della formazione professionale all'esercizio dell'attività psicoterapeutica, le Scuole di psicoterapia riconosciute sono equiparate alle Scuole di specializzazione universitarie;
- ai sensi degli articoli 2 e 8 del Regolamento n. 509/1998, gli allievi delle Scuole in psicoterapia sono tenuti ad effettuare un tirocinio, suddiviso in almeno 100 ore per ciascun anno di corso, presso strutture pubbliche o Enti privati accreditati/convenzionati col Servizio Sanitario Nazionale nei quali l'allievo possa confrontare la specificità del proprio modello di formazione con la domanda articolata dell'utenza ed acquisire esperienza di diagnostica clinica e di intervento in situazioni di emergenza;
- che l'O.M. 10 dicembre 2004 e s.m.i. (circolare MIUR, prot. N. 2563 del 29.5.2008) prevedono che, nell'atto di convenzione debba risultare che il tirocinio è finalizzato alla formazione in psicoterapia secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/1998, che nella struttura ospitante si svolge attività di psicoterapia, che sia dichiarato il periodo di validità della stessa ed il numero massimo di allievi dell'Istituto promotore che può svolgervi annualmente il tirocinio con la supervisione di uno psicoterapeuta

LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

ART. 1

L'Ente ospitante ASST di Mantova assicura all'interno dei propri Servizi l'espletamento delle attività di tirocinio idonee ai fini della specializzazione in psicoterapia, secondo quanto previsto dall'art. 8 del Regolamento n. 509/98, con l'acquisizione di documentate esperienze pratico-applicative. Nell'Ente ospitante si erogano servizi di psicoterapia e di diagnostica clinica e sono presenti psicoterapeuti che svolgono anche la funzione di tutor per gli specializzandi, i quali saranno accolti nel numero massimo di 3 per anno, salvo maggiore disponibilità, nei periodi che saranno concordati tra i Responsabili dei Servizi e gli organi direttivi della struttura ospitante.

L'accoglimento e l'ammissione dei tirocinanti presso il Soggetto ospitante è subordinato a specifica istanza da parte del Soggetto promotore, includente nominativo e dati anagrafici, decorrenza e termine del tirocinio, struttura di destinazione e tutor aziendale, estremi delle polizze assicurative, da inviare preventivamente all'indirizzo istituzionale del Soggetto ospitante (protocollogeneral@pec.asst-mantova.it)

ART. 2

All'attività di tirocinio di cui all'art. 1 possono partecipare gli specializzandi (esclusivamente laureati in medicina e/o psicologia, abilitati all'esercizio delle rispettive professioni) iscritti ai corsi di specializzazione in psicoterapia.



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaeicerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it



PSICOTERAPIA
COGNITIVA E
RICERCA

ART. 3

- Il tirocinio formativo e di orientamento ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera d), della legge n. 196/1997 non costituisce rapporto di lavoro;
- durante lo svolgimento del tirocinio di formazione ed orientamento, l'attività è seguita e verificata da un tutor psicoterapeuta designato dal soggetto promotore (Istituto di specializzazione in psicoterapia), in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un tutor psicoterapeuta, indicato dall'Ente Ospitante, come responsabile aziendale;
- per ciascun tirocinante inserito nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
 - a. il nominativo del tirocinante
 - b. i nominativi del tutor e del responsabile della struttura ospitante
 - c. gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio con l'indicazione dei tempi di presenza all'interno della struttura ospitante
 - d. le strutture dell'Ente ospitante (sedi, reparti, ecc.) con specifica finalizzazione all'attività psicoterapeutica e alla diagnosi clinica, presso cui sarà svolto il tirocinio.
 - e. gli estremi identificativi delle assicurazioni infortuni e responsabilità civile.

ART. 4

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento i tirocinanti sono tenuti a:

- a. svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento
- b. rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
- c. mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio
- d. rispettare il segreto professionale e mantenere un comportamento deontologicamente corretto, con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti.
- e. ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima ai sensi dell'art. 54 del Dlgs 165/2001 ed in conformità al DPR n. 62 del 16.04.2013, disponibile al link: <https://www.asst-mantova.it/en/amministrazione-trasparente>.

ART. 5

La Scuola assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli specializzandi sono coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL infortuni contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative all'Ente ospitante è propedeutico all'inizio del tirocinio ed è condizione di risoluzione della convenzione.

L'invio delle comunicazioni obbligatorie è assolto dalla Scuola.

ART. 6

Come richiamato nell'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano n. 86/CSR del 25 maggio 2017 e s.m.i., preso atto che ai sensi dell'art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 "Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro", il tirocinante, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, deve essere inteso come "lavoratore".

Le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa come segue:



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it



PSICOTERAPIA
COGNITIVA E
RICERCA

a) "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti" ai sensi dell'art. 37 D.Lgs. n. 81/08: formazione GENERALE (4 ore) e SPECIFICA (12 ore): a carico della Scuola. È onere del Soggetto ospitante integrare la formazione specifica del tirocinante sui rischi connessi allo svolgimento dell'attività di tirocinio nelle proprie strutture, laddove necessario, a completamento o integrazione di quanto già eventualmente svolto presso l'Ente promotore.

b) "Informazione ai lavoratori" ai sensi dell'art. 36 D.Lgs. n. 81/08 a carico dell'Ente ospitante riguardo a: organizzazione del SPP aziendale compreso l'affidamento dei compiti speciali (primo soccorso e antincendio) a lavoratori interni all'azienda, rischio intrinseco aziendale. di protezione" eventualmente necessari, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i: a carico dell'Ente ospitante.

d) "Sorveglianza sanitaria" ai sensi dell'art. 41 D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., se prevista in relazione alla mansione svolta dal tirocinante e in funzione degli specifici rischi cui è esposto nello svolgimento dell'attività: a carico dell'Ente ospitante. Al Medico Competente dell'Azienda, nell'ambito della sorveglianza sanitaria, il tirocinante dovrà consegnare in copia i documenti previsti dal Protocollo di sorveglianza sanitaria dell'Ente ospitante, compresa la Certificazione di idoneità sanitaria rilasciata dall'ente di provenienza qualora sottoposto a sorveglianza sanitaria in relazione ai rischi lavorativi connessi. L'avvio del tirocinio è subordinato alla certificazione di idoneità sanitaria del tirocinante in relazione ai rischi lavorativi connessi alle attività di tirocinio presso l'Azienda.

Nell'eventualità risultasse necessario estendere il percorso di tirocinio ad attività con esposizione al rischio da radiazioni ionizzanti, le Parti dovranno concordare gli adempimenti e le azioni necessarie per l'attivazione dei sistemi di prevenzione e protezione secondo le norme vigenti (D.Lgs. n. 101/2020).

ART. 7

Le parti si impegnano a trattare i dati personali emergenti dalle obbligazioni di cui alla presente convenzione unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della presente convenzione medesima.

Il trattamento dei dati personali avverrà nel rispetto delle prescrizioni del Regolamento 679/2016/UE, del D.Lgs. 196/2003 come novellato dal D.Lgs. 101/2018 e dei provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali italiana.

Ciascuna delle Parti si impegna, in qualità di titolare autonomo per i dati di propria competenza, ad effettuare il trattamento dei rispettivi Dati Personalni nell'osservanza di quanto previsto dal Regolamento UE n. 679/2016, con l'unica finalità di dare esecuzione alle prestazioni poste a proprio carico e per adempiere ai relativi obblighi di legge.

Per le operazioni di trattamento le Parti garantiscono che queste saranno svolte da soggetti debitamente autorizzati e formati all'assolvimento di tali compiti, appositamente nominati responsabili o autorizzati al trattamento, e con mezzi dotati di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei soggetti interessati cui i dati si riferiscono e a evitare l'indebito accesso a soggetti terzi o a personale non autorizzato.

Ove necessario, l'Azienda, quale titolare del trattamento per i dati di propria competenza, designerà i tirocinanti che svolgono le attività curriculare presso la propria sede, quali persone autorizzate al trattamento dei dati ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE 2016/679. Questi soggetti dovranno accedere solo ai dati personali strettamente necessari all'espletamento dell'attività formativa e osservare diligentemente le istruzioni impartite dal titolare secondo le vigenti normative nazionali ed europee in materia di protezione dei dati personali, nonché di segreto professionale.

Le Parti dichiarano di essere informate in merito all'utilizzo dei propri dati personali e ne autorizzano il trattamento su supporti informatici e/o cartacei, al fine di adempiere a tutti gli obblighi di legge e comunque funzionali alla stipulazione e all'esecuzione del rapporto instaurato con la presente convenzione, nei modi e nei limiti necessari per perseguire tali finalità,

anche in caso di comunicazione a terzi, laddove previsto per l'esecuzione della convenzione o in virtù di disposizioni



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivaericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it



PSICOTERAPIA
COGNITIVA E
RICERCA

normative, nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito GDPR) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 101/2018.

ART. 8

Per la responsabilità derivante dai comportamenti dai valori e dalle regole deontologiche di condotta, la Scuola dichiara di aver preso visione del Codice di comportamento e del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Soggetto ospitante, disponibili sul sito aziendale (consultabile alla pagina www.asst-mantova.it – sezione “Amministrazione trasparente”), e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, anche tramite proprio personale, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute.

Le Parti sono consapevoli che la violazione del Codice di Comportamento da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.

ART. 9

La Convenzione produrrà effetti dalla data di sottoscrizione e avrà validità pari a tre anni a decorrere dal 26/01/2026. Potrà essere rinnovata su esplicita richiesta di una delle due parti con apposito atto.

La Convenzione potrà essere disdettata da parte di uno dei contraenti con preavviso di almeno tre mesi.

ART. 10

La presente convenzione, redatta in un unico documento informatico, viene sottoscritta con firma digitale ai sensi della normativa vigente.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale ex art. 15 del D.P.R. 642/72 - Autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale I di Milano - Ufficio Territoriale di Milano 5 in data 18/11/2020 n. 264982

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, comma 2 e 39 del D.P.D. n. 131/1986.

ART. 11

Per tutto quanto non esplicitamente previsto dalla convenzione le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Letto, approvato e sottoscritto

Rappresentante legale
Psicoterapia Cognitiva e Ricerca
Dr. Giovanni Maria Ruggiero

Direttore Generale
ASST Mantova
Dott.ssa Anna Gerola



Psicoterapia Cognitiva e Ricerca

Scuola di Psicoterapia - Istituto N° 183 - D.D. 26.7.04 - G.U. n. 181 del 4.8.04

Sede legale: Foro Buonaparte, 57 - 20121 Milano

Tel. +39 02 41.50.998 | info@ptcr.it | PEC: psicoterapiacognitivatericerca@pec.it

Studi Cognitivi S.p.A. | C.F. / P.IVA 12671470156 | Iscrizione REA MI-1574642 | Capitale sociale € 50.000,00 i.v.

www.studicognitivi.it